



# COMUNE DI COLOBRARO

(Provincia di Matera)

Prot. 5920 del 30 DIC 2019

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 40 del 27/12/2019

OGGETTO:	RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016, N.175, COME MODIFICATO DAL D.LGS 16.06.2018, N.100. APPROVAZIONE.
----------	---

L'anno duemiladiciannove e questo giorno ventisette del mese di Dicembre alle ore 18,18 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria in prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto in seduta pubblica risultano presenti ed assenti i Sigg.:

N.	COGNOME E NOME		PRESENTI	ASSENTI
1	BERNARDO Andrea	Sindaco	x	
2	DE PIZZO Rosanna	Consigliere	x	
3	CELANO Santo	Consigliere	x	
4	DI NAPOLI Elena	Consigliere	x	
5	RIMEDIO Gaetano	Consigliere	x	
6	BRUNO Filippo	Consigliere	x	
7	BRUNO Roberto	Consigliere	x	
8	GUARINO Francesco Giulio	Consigliere	x	
9	MODARELLI Domenica	Consigliere		x
10	VIRGALLITO Massimo	Consigliere		x
11	D'ALESSANDRO Alex	Consigliere		x

Assegnati n. 11 - In carica n. 11 - Presenti n. 8 - Assenti n. 3

Presiede l'Avv. BERNARDO Andrea in qualità di Sindaco;

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa PANZARDI Filomena.

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti,

DICHIARA

Aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.i.;

Letto lo Statuto Comunale;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare:

- l'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", il quale recita:
  1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
  2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
    - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
    - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
    - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
    - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
    - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
    - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
    - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.
  3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
  4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
  5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.
  6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.
  8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.
- l'art. 21 "Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali", il quale recita:
  1. Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.
  - 2-3 omissis
  - 3-bis. Le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla società partecipata con le somme accantonate ai sensi del comma 1, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato.

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

RICORDATO che:

- In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni

possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP;

- L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite l'applicativo *Partecipazioni* del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/>;
- Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;
- A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP);
- Il Dipartimento del Tesoro e la Corte dei Conti, alla luce dell'attività svolta dalla Struttura e dei quesiti specifici posti dagli enti pubblici che hanno effettuato la revisione straordinaria delle proprie partecipazioni, hanno fornito alle amministrazioni interessate le linee guida per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche, ed utili format di rilevazione;
- Le linee guida e gli indirizzi contengono, altresì, chiarimenti concernenti i dati da comunicare per il censimento annuale delle partecipazioni di cui all'art. 17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, nonché ulteriori specifiche relative all'attuazione dei piani di revisione straordinaria di cui all'art. 24 del TUSP;
- A seguito della sottoscrizione del protocollo di intesa, nel maggio 2016, tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Corte dei conti, le informazioni raccolte dal Dipartimento del tesoro sono utilizzate anche dalla Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 07.08.2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTO che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto degli artt. 20 e 26, comma 11, T.U.S.P., entro il 31.12.2019 il Comune deve effettuare un'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31.12.2018;

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel precedente triennio, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RICORDATO che la legge di stabilità 2019 (legge 30.12.2018, n. 145, è intervenuta sul Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica apportando alcune modifiche, come segue:

- Il comma 721 ha modificato l'ambito applicativo del D.Lgs. 175/2016, prevedendo che le disposizioni del T.U. non si applicano (a meno che non ne sia espressamente prevista l'applicazione nelle singole disposizioni) alle società quotate nonché alle società da esse controllate;
- Il comma 722 ha ampliato la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013, che disciplina i Gruppi di Azione Locale LEADER;
- Il comma 723 ha modificato l'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016, relativo alla revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, aggiungendo il comma 5-bis. Tale disposizione disapplica, fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni dei commi 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) del D.Lgs. 175/2016 nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. La norma, per tali società, autorizza l'amministrazione pubblica a prolungare la detenzione delle partecipazioni societarie e a non procedere all'alienazione;
- Il comma 724, ha modificato l'articolo 26 del D.Lgs. 175/2016 (*Altre disposizioni transitorie*), aggiungendo il comma 6-bis. Tale disposizione esclude dall'obbligo di razionalizzazione periodica, ex articolo 20 del D.Lgs. 175/2016, le società costituite dai Gruppi di Azione Locale (Gal), dai Gruppi di Azione Locale LEADER e dai Gruppi di azione locale nel settore della pesca;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare, come da allegato documento alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha proceduto all'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie di questo Ente al 31.12.2018, elaborando debita relazione, attenendosi ai modelli riportati nelle citate linee guida per tutte le partecipazioni, tenuto conto dei dati forniti dalla sola società GAL START 2020 srl, acquisendo altrimenti i dati delle restanti società, nel documento allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, di ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2018;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nel documento allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, e riassunto nella seguente scheda;

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Acquedotto Lucano SpA	01522200763	0,14	Mantenimento senza interventi	Valore nominale € 29.361
GAL START 2020 SRL	01330010776	3,00%	Mantenimento senza interventi	Valore nominale € 6.000
GAL COSVEL SRL	00596040774	1,48%	Mantenimento senza interventi	Valore nominale € 450,14

Dando atto che l'Ente non ha partecipazioni indirette;

VISTE E RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 29/03/17, esecutiva, avente ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs 19/8/2016, n. 175. Ricognizione partecipazioni possedute- Determinazioni";
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 28.12.2018, esecutiva, avente ad oggetto: "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs 19.08.2016, n. 175, come modificato dal d.lgs del 16.06.17, n. 100: APPROVAZIONE";

DATO ATTO che, per effetto dell'esito della rilevazione al 31.12.2017, giusta deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 28.12.2018, punto 3), non essendo stato adottato alcun piano di razionalizzazione, non va predisposta ed approvata entro il 31.12.2019 alcuna relazione sull'attuazione del piano, ai sensi dell'art. 20, comma 4, 5, comma 4, D.Lgs. n. 175/2016;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'articolo 239, comma 1 lett. b) n. 3, del D.Lgs 267/2000, giusto verbale n. 27 del 27.12.2019, al prot. n. 5896 del 27.12.2019;

VISTI:

- il d.Lgs. n. 118/2011;
  - il d.Lgs. n. 267/2000;
  - lo Statuto Comunale;
  - il vigente Regolamento di contabilità;
- CON voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge,

#### DELIBERA

- 1) Di approvare l'analisi dell'assetto di tutte le partecipazioni possedute dal Comune ed in uno la revisione periodica e il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche possedute dal Comune alla data del 31.12.2018, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, e dell'art. 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, accertandole per effetto della relazione allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di prendere atto che dalla suddetta relazione emerge quanto segue:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Acquedotto Lucano SpA	01522200763	0,14	Mantenimento senza interventi	Valore nominale € 29.361
GAL START 2020 SRL	01330010776	3,00%	Mantenimento senza interventi	Valore nominale € 6.000
GAL COSVEL SRL	00596040774	1,48%	Mantenimento senza interventi	Valore nominale € 450,14

- 3) Di prendere atto che dall'analisi, di cui al precedente punto 1), risulta che la società Acquedotto Lucano S.p.A. S.p.A., la società GAL START 2020 SRL e la società GAL COSVEL SRL:
  - soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, D.L.gs 19.08.2016, n. 175;
  - sono da ricondurre ad alcune delle ipotesi previste dall'art. 4, commi, 1, 2 e 3, D.L.gs.19 agosto 2016, n. 175;
- 4) Di rivelare che non occorre avviare alcun processo di razionalizzazione, non ricadendo in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 20, c. 2, D.L.gs. 19.08.2016, n. 175, per le seguenti motivazioni:
  - relativamente alla società GAL START 2020 SRL e alla società GAL COSVEL SRL, stante l'art. 26, comma 6bis, del D.L.gs. 175/2016, come inserito dall'art. 1, comma 724, della legge 30.12.2018, n. 145;
  - relativamente alla Società Acquedotto Lucano S.p.A., non sussistendo le ipotesi elencate dall'art. 20, comma 2, lett. a)-g), del D.L.gs. 175/2016, fermo restando l'obbligo di accantonare nell'anno 2020 in apposito fondo vincolato la somma di € 1.936,31, pari al risultato negativo non immediatamente ripianato calcolato in misura proporzionale alla quota di partecipazione, a norma dell'art. 21 (*Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali*) del D.L.gs. 175/2016;
- 5) Di autorizzare, per effetto dei precedenti punti, il mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle partecipazioni societarie nella società Acquedotto Lucano S.p.A., nella società GAL START 2020 SRL e nella società GAL COSVEL SRL;
- 6) Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
- 7) Di raccogliere e fare proprio l'invito contenuto nel parere dell'organo di revisione, reso ai sensi dell'articolo 239, comma 1 lett. b) n. 3, del D.L.gs 267/2000, giusto verbale n. 27 del 27.12.2019, al prot. n. 5896 del 27.12.2019, impegnandosi a monitorare l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle relative spese, e di verificare periodicamente i loro bilanci e a vigilare sull'incidenza delle spese sul bilancio comunale, attuando le opportune scelte qualora emergessero diseconomie durante la gestione;
- 8) Di dare atto che il documento approvato al precedente punto 1) contiene i dati da comunicare per il censimento annuale delle partecipazioni di cui all'art. 17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, nonché ulteriori specifiche relative all'attuazione dei piani di revisione straordinaria di cui all'art. 24 del TUSP;
- 9) Di trasmettere copia del presente atto alle società partecipate dal Comune, assicurandone la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'amministrazione, ai sensi cui all'art. 1, comma 612, della legge 23.12.2014, n. 190;
- 10) Di assicurare che l'analisi dell'assetto di tutte le partecipazioni possedute di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17 D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 Decreto correttivo;
- 11) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21 Decreto correttivo.

Visto: sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica e amministrativa e contabile si dichiara di aver espresso parere come riportato nel testo deliberativo.

Il responsabile del servizio interessato  
F.to Avv. Andrea BERNARDO

Il responsabile del servizio finanziario  
F.to Avv. Andrea BERNARDO

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Il Presidente  
F.to Avv. Andrea BERNARDO

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dalla data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni continui e consecutivi.

Dalla residenza Municipale, li **30 DIC 2019**

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.ii..

Dalla residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ per il decorso termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Dalla residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Dalla residenza Municipale, li **30 DIC 2019**

Il Segretario Comunale  
(Dott.ssa Filomena PANZARDI)



*F.to*

**COMUNE DI COLOBRARO**  
(PROVINCIA DI MATERA)

*ORGANO DI REVISIONE*

Verbale n. 27 del 27/12/2019	OGGETTO: Parere su proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.LGS. 19.08.2016 n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017 n. 100: approvazione"
---------------------------------	---

La sottoscritta Dott.ssa Aurora Maria Ruggieri, Revisore Unico del Comune di Colobrarò, con la presenza del collaboratore Dott.ssa Francesca Semeraro,

- Vista la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale avente per oggetto: "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.LGS. 19.08.2016 n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017 n. 100: approvazione", trasmessa dal Comune il 19/12/2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 del Tuel;
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.23 del 29/03/2017 " Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24, D.Lgs 19 Agosto 2016 n.175 . Ricognizione partecipazioni possedute – Determinazioni";
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/12/2018 "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16.06.2017, n. 100: approvazione";
- Visto l'esito della ricognizione effettuata delle partecipazioni possedute dall'Ente, come risultante dalla "Revisione Periodica delle Partecipazioni Pubbliche – art. 20 Dlgs 175/2016" allegata alla proposta sopra indicata e sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- Preso atto che l'Ente non ha partecipazioni indirette e che intende mantenere le uniche tre partecipazioni societarie dirette possedute alla data del 31 dicembre 2018 e precisamente:

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
Acquedotto Lucano SPA	DIRETTA	SERVIZI FORNITURA ACQUA	0,14 (valore nominale 29.361)	Società costituita dalla Regione Basilicata e da tutti i Comuni Lucani, proprietari della rete idrica presente sul proprio territorio, al fine di gestire il servizio idrico, fognario e di depurazione delle acque anche del Comune di Colobrarò. La scelta risponde ai criteri di aggregazione a società che gestiscono servizi pubblici locali di rilevanza economica nell'interesse della collettività.
GAL COSVEL SRL (Consorzio per lo Sviluppo della economia locale)	DIRETTA	Animazione e Promozione dello Sviluppo Rurale.	1,48 (valore nominale 450,14)	La società mista pubblico-privati, con la maggioranza del capitale in mano ai privati, è stata costituita da tutti i comuni e gli enti locali del territorio con il fine di partecipare alla strategia regionale-comunitaria del PSL (piani di Sviluppo Locale) di cui ai Programmi di Sviluppo Rurale europei 2000/2006 e 2007/2013. Oggi il Gal Cosvel si occupa, prevalentemente, di relazioni pubbliche inerenti la promozione e lo sviluppo del territorio.
GAL START 2020 S.R.L.	DIRETTA	SVILUPPO LOCALE	3,00 (valore nominale 6.000)	Promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio alla stregua dei Piani di Sviluppo Locale Leader, di cui alla DGR 598/2016, inseriti nel programma di sviluppo rurale 2014/2020.

Preso atto:

- che il Comune di Colobrarò non ha adottato alcun piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie non ricadendo in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 20, comma 2, D.L.gs. 19.08.2016, n. 175, per le seguenti motivazioni:

1) relativamente alla società GAL START 2020 SRL e alla società GAL COSVEL SRL, stante l'art.26, comma 6 bis del D.L.gs. 175/2016, come inserito dall'art. 1, comma 724, della legge 30.12.2018, n. 145;

2) relativamente alla Società ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A., non sussistendo le ipotesi elencate dall' art. 20, comma 2, lett. a) - g), del D.L.gs. 175/2016, fermo restando l'obbligo di accantonare nell'anno 2020 in apposito fondo vincolato la somma di € 1.936,31, pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, calcolato in misura proporzionale alla quota di partecipazione, a norma dell'art. 21 (Norme finanziarie sulle società partecipate delle Amministrazioni Locali) del D.L.gs. 175/216)

- che in merito alle tre società partecipate non sostiene né costi generali né costi per organi amministrativi e che se ne determina il mantenimento in quanto le stesse sono funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- Dato atto che la revisione straordinaria delle società partecipate costituisce la base di riferimento per la razionalizzazione annuale a regime (a partire dall'anno 2018 con riferimento alla situazione al 31.12.2017) delle partecipazioni detenute dal Comune, così come previsto dagli artt. 20 e 26, comma 11, del D.Lgs. 19.8.2016, n. 175 e che è stata effettuata con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 29.03.2017;
- Visto il parere conforme del Responsabile del Servizio Finanziario;
- Visto il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni;
- Visto il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", approvato col D.Lgs. 19.8.2016, n. 175;
- Visto lo Statuto comunale;
- Visto il Regolamento comunale di contabilità;

*esprime*

- parere favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata;

*invita l'Ente*

- a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle relative spese;
- a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio comunale, attuando le opportune scelte qualora emergessero diseconomie durante la gestione.

Matera li 27/12/2019

Il Revisore Unico  
Dott.ssa Aurora Maria Ruggieri



# **COMUNE DI COLOBRARO**

*(Provincia di Matera)*

**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE**  
**Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016**

**CENSIMENTO ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE**  
**Art. 17 D.L. n. 90/2014**

**AL**  
**31.12.2018**

## INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato". In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Colobrarò non ha approvato alcun "Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2,23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "in house" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Il Comune di Colobrarò, di conseguenza, con Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 29.03.2017 ha deliberato tra l'altro:

1. di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune alla data odierna, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di confermare la detenzione delle seguenti partecipazioni:
  - A) Acquedotto Lucano SpA, soggetto gestore del Servizio Idrico integrato della Basilicata (quota di compartecipazione al capitale sociale pari a 0,1361%);
  - B) GAL COSVEL Srl che ha come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o della Regione, per cui si applica la disciplina transitoria di cui all'art. 26, comma 2, del DLGS 175/2016 (quota di compartecipazione al capitale sociale è pari al 1,48%), con la precisazione che la S.rlt. GAL COSVEL è di fatto cessata, perché legata al programma comunitario 2007;
3. di dare atto che il comune di Colobrarò in merito alle due società partecipate non sostiene né costi generali né costi per organi amministrativi;
4. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
5. di stabilire che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014 e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
6. di stabilire che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Il Comune di Colobrarò, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 31.07.2017, ha deliberato tra l'altro di:

**CONFERMARE**, per le motivazioni di cui in premessa, la partecipazione del Comune di Colobrarò alla costituzione della società a responsabilità limitata denominata "GAL START 2020 s.r.l.";

**APPROVARE** lo Statuto della costituenda Società, tenuto conto delle modifiche non essenziali, nel testo composto da 28 articoli, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, autorizzando il Sindaco o suo delegato ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni che si riterranno necessarie ed opportune all'esito delle attività ricognitive e consultive che si svolgeranno di concerto con il partenariato pubblico/privato ai fini della esatta definizione degli assetti societari, fermi restando il rispetto dei limiti dell'impegno contabile assunto e dei vincoli previsti dal bando pubblico e dalla legge;

**AUTORIZZARE** il Sindaco pro-tempore o suo delegato oltre che il Funzionario incaricato, per quanto di rispettiva competenza, a porre in essere tutti gli atti amministrativi connessi e consequenziali.

**Prendere atto**, visto del deliberato della citata delibera di G.C. n.56120t7:

- dell'avvenuta sottoscrizione di una quota nella misura di € 6.000,00 (seimila /001, pari al 3 % del capitale sociale);
- della nomina del RUP nella persona del Responsabile del Servizio Finanziario;
- dell'avvenuto conferimento della somma di € 1.500,00, pari al 25% del capitale sottoscritto dal Comune di Colobrarò, effettuato con mandato di pagamento n. 785 del 12/07/2017, esercizio 2017.

Il Comune di Colobrarò, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28.12.2018, ha deliberato tra l'altro di:

1. Approvare la ricognizione al 31/12/2018 delle società in cui il Comune di Colobrarò detiene partecipazioni, dirette o indirette, come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016 n. 175 successivamente modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100, e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. Prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
2. Trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'allegato A);
3. Comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P., ovvero alla Corte dei Conti;

Il Comune di Colobrarò, pertanto, allo stato mantiene le seguenti partecipazioni, senza prevedere, in quanto pleonastici e non dovuti, interventi di razionalizzazione:

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
Acquedotto Lucano SPA	DIRETTA	SERVIZI FORNITURA ACQUA	0,14 valore nominale 29.361	Società costituita dalla Regione Basilicata e da tutti i Comuni Lucani, proprietari della rete idrica presente sul proprio territorio, al fine di gestire il servizio idrico, fognario e di depurazione delle acque anche del Comune di Colobrarò. La scelta risponde ai criteri di aggregazione a società che gestiscono servizi pubblici locali di rilevanza economica nell'interesse della collettività.
GAL COSVEL SRL (Consorzio per lo Sviluppo della economia locale)	DIRETTA	Animazione e Promozione dello Sviluppo Rurale.	1,48 valore nominale 450,14	La società mista pubblico-privati, con la maggioranza del capitale in mano ai privati, è stata costituita da tutti i comuni e gli enti locali del territorio con il fine di partecipare alla strategia regionale-comunitaria del PSL (piani di Sviluppo Locale) di cui ai Programmi di Sviluppo Rurale europei 2000/2006 e 2007/2013. Oggi il Gal Cosvel si occupa, prevalentemente, di relazioni pubbliche inerenti la promozione e lo sviluppo del territorio.
GAL START 2020 S.R.L.	DIRETTA	SVILUPPO LOCALE	3,00 valore nominale 6.000	Promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio alla stregua dei Piani di Sviluppo Locale Leader, di cui alla DGR 598/2016, inseriti nel programma di sviluppo rurale 2014/2020.

#### RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al

successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine, il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari.

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all'allegato "1" - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

#### PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

Il Comune di Colibraro non ha adottato alcun piano di razionalizzazione e *non prevede* di adottarne.

#### CONCLUSIONI


Il Comune di Colibraro, tenuto conto di quanto sopra riportato conferma l'assetto delle partecipazioni così come risultano dalle sezioni di seguito riportate.

**PARTECIPAZIONI DIRETTE:**

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Acquedotto Lucano SpA	01522200763	0,14	Mantenimento senza interventi	Valore nominale € 29.361
GAL START 2020 SRL	01330010776	3,00%	Mantenimento senza interventi	Valore nominale € 6.000
GAL COSVEL SRL	00596040774	1,48%	Mantenimento senza interventi	Valore nominale € 450,14

**PARTECIPAZIONI INDIRETTE DETENUTE ATTRAVERSO:**

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
NESSUNA				



RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

**PARTECIPATA - ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A. – 01522200763**

RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale	01522200763
Denominazione	Acquedotto Lucano S.p.A.
Anno di costituzione della società	2002
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	società
Stato della società	attiva
Anno di inizio della procedura	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	no
Disponibilità dei dati	Rilevati dalle pubblicazioni effettuate nella sezione società trasparente sul sito internet della Società

#### SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	Potenza
Comune	Potenza
CAP	85100
Indirizzo	Via Grippo
Telefono	0971.392.111
FAX	0971.392.600
Email	clienti@acquedottolucano.it

#### SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	36.00.00
Peso indicativo dell'attività %	100

#### AFFIDAMENTI

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Settore	Servizio idrico integrato
Ente Affidante	AATO, EGA
Modalità affidamento	Diretto
Importo impegnato nell'anno oggetto di rilevazione (importo annuale di competenza)	0

#### DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Numero medio di dipendenti	389
Approvazione bilancio 2018	sì
Tipologia di contabilità	Contabilità economico-patrimoniale
Tipologia di schema di bilancio	Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d'esercizio

NOME DEL CAMPO

B) I-Immobilizzazioni immateriali	36.274.534
B) II - Immobilizzazioni materiali	3.511.672
B) III – Immobilizzazioni finanziarie	31.467
Totale Immobilizzazioni (B)	39.817.673
C) II – Crediti (valore totale)	127.131.324
Totale Attivo	134.794.012
A) I Capitale / Fondo di dotazione	21.573.764
A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve	-1.083.527
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo	-3.476.954
A) IX Utili (perdite) esercizio	-1.383.081
Patrimonio Netto	16.281.065
D) – Debiti (valore totale)	148.743.872
Totale passivo	174.774.766
A. Valore della produzione/Totale Ricavi	82.762.867
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni/ Ricavi	58.389.371
A5) Altri Ricavi e Proventi	24.051.638
di cui "Contributi in conto esercizio"	22.240.874
B. Costi della produzione /Totale costi	80.380.266
B.9 Costi del personale/ Costo del lavoro	21.089.435
C.15) Proventi da partecipazioni	0
C.16) Altri proventi finanziari	0
C.17bis) Utili e perdite su cambi	0
D.18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – Rivalutazioni di partecipazioni	0

**QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)**

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	0,14
Codice Fiscale Tramite	Nessuno
Denominazione Tramite(organismo)	Nessuno
Quota detenuta dalla Tramite nella società	Nessuna

**QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO**

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	nessuno

**DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE**

Indicazioni per la compilazione	Indicazioni per la compilazione		
L'Amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata?	no		
	IMPEGNI	PAGAMENTI C/COMPETENZA	PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per contratti di servizio	0	0	0
L'Amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti della partecipata?	si		
	IMPEGNI	PAGAMENTI C/COMPETENZA	PAGAMENTI C/RESIDUI
Oneri per trasferimenti in conto capitale	0	0	0
Oneri per trasferimenti in conto esercizio	0	0	0
Oneri per copertura di disavanzi o perdite	0	0	0
Oneri per acquisizione di quote societarie	0	0	0
Oneri per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite)	0	0	0
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione	0	0	0
Oneri per garanzie fideiussioni, lettere patronage, altre forme	0	0	0
Escussioni nei confronti dell'ente delle garanzie concesse	0	0	0
Altre spese verso organismi partecipati	0	0	0
Totale oneri	0	0	0
L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipata?	no		
	ACCERTATI	RISCOSSIONI C/COMPETENZA	RISCOSSIONI C/RESIDUI
Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata all'Amministrazione	0	0	0
Entrate per cessione quote	0	0	0
Altre entrate da organismi partecipati	0	0	0
Totale entrate	0	0	0
Crediti nei confronti della partecipata	0		
Debiti nei confronti della partecipata	0		
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate	1.936,31 da effettuare con il prossimo bilancio di previsione in apposito fondo vincolato. Tale somma è pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'Ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui il soggetto partecipato ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile all'Ente partecipante in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione		
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre forme) al 31/12	0		

Indicazioni per la compilazione	Indicazioni per la compilazione
Note sulla partecipazione	Stante che l'anno 2018 si è chiuso in perdita, per l'importo di € 1.383.081, occorre monitorare la situazione, ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, tenuto conto della criticità dei rapporti di dare e avere con la società partecipata

## RILEVAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE AMMINISTRAZIONI PRESSO ORGANI DI GOVERNO, SOCIETA' ED ENTI

### RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
----------------	---------------------------------

Codice fiscale del rappresentante	Nessuno
Nome [del rappresentante]	Nessuno
Cognome [del rappresentante]	Nessuno
Sesso [del rappresentante]	Scegliere un elemento.
Data di nascita [del rappresentante]	Nessuno
Nazione di nascita [del rappresentante]	Nessuno
Provincia di nascita del rappresentante	Nessuno
Comune di nascita [del rappresentante]	Nessuno
Il rappresentante è dipendente dell'Amministrazione	no
Incarico	Scegliere un elemento.
Data di inizio dell'incarico <i>(compilare solo se l'incarico è iniziato nell'anno di riferimento della rilevazione)</i>	Nessuno
Data di fine dell'incarico <i>(compilare solo se l'incarico è terminato nell'anno di riferimento della rilevazione)</i>	
Incarico gratuito/con compenso	Scegliere un elemento.
Compenso complessivo spettante nell'anno	
Compenso girato all'Amministrazione	Scegliere un elemento.
Sono previsti gettoni di presenza?	Scegliere un elemento.
Importo complessivo dei gettoni di presenza maturati nell'anno	

## REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

Ricognizione delle partecipazioni societarie ai fini della revisione

### INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	no
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	si
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	Legge 36/1994 e LRB 63/96

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione	

#### DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2018
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	389
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	119.950,00 + 16% in relazione alla realizzazione degli obiettivi assegnativi
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	68.850

NOME DEL CAMPO	2018	2017	2016	2015	2014
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	-1.383.081	228.206	152.063	72.811	46.591

#### Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2018	2017	2016
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	58.389.371	61.237.018	59.312.462
A5) Altri Ricavi e Proventi	24.051.638	23.880.046	22.961.638
di cui Contributi in conto esercizio	22.240.874	22.079.580	21.981.025

#### Attività di Holding

Nessuna

#### Attività bancarie e finanziarie

Nessuna

#### Attività assicurative

Nessuna

#### INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante	
Denominazione della società quotata controllante	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Servizio idrico integrato
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato <sup>(9)</sup>	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)	no
Esito della revisione periodica	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione	

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Art. 4 comma 1	società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali <b>NO</b>
Art. 4 comma 1 lett. a)	produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi <b>SI</b>
Art. 4 comma 1 lett. b)	progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016 <b>NO</b>
Art. 4 comma 1 lett. c)	realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2 <b>NO</b>
Art. 4 comma 1 lett. d)	autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento <b>NO</b>
Art. 4 comma 1 lett. e)	servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016 <b>NO</b>
Art. 5 comma 1	necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, con evidenziazione delle ragioni e delle finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa <b>SI</b>
Art. 5 comma 2	compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese <b>SI</b>
Art. 20 comma 2 lett. a)	partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 <b>NO</b>
Art. 20 comma 2 lett. b)	società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti <b>NO</b>
Art. 20 comma 2 lett. c)	partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali <b>NO</b>

Art. 20 comma 2 lett. d)	partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro NO
Art. 20 comma 2 lett. e)	partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti NO
Art. 20 comma 2 lett. f)	necessità di contenimento dei costi di funzionamento NO
Art. 20 comma 2 lett. g)	necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 NO

## PARTECIPATA – GAL START 2020 SRL – 01330010776

### DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	01330010776
Denominazione	GAL START 2020 SRL
Anno di costituzione della società	04.08.2017
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	
La società è un GAL	SI
Disponibilità dei dati	Acquisiti con nota del 18.12.2019, al prot. n. 5794 del 18.12.2019 e dai dati pubblicati sul sito internet della Società

### SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	Matera
Comune	Miglionico
CAP	75010
Indirizzo	Piazza Castello snc
Telefono	0835559751
FAX	0835559751
Email	amministrazione@start2020.it

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	84.12.40 Rego. Servizi organismi ricreativi, culturali e sociali
Peso indicativo dell'attività %	100%

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
----------------	---------------------------------

Settore	Nessun affidamento
Ente Affidante	Scegliere un elemento.
Modalità affidamento	Scegliere un elemento.
Importo impegnato nell'anno oggetto di rilevazione (importo annuale di competenza)	0

**NOME DEL CAMPO**

Numero medio di dipendenti	0
Approvazione bilancio 2018	si
Tipologia di contabilità	Contabilità economico-patrimoniale
Tipologia di schema di bilancio	Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

**NOME DEL CAMPO**

B) I-Immobilizzazioni immateriali	Non disponibili
B) II-Immobilizzazioni materiali	Non disponibili
B) III-Immobilizzazioni finanziarie	Non disponibili
Totale Immobilizzazioni (B)	Non disponibili
C) II-Crediti (valore totale)	Non disponibili
Totale Attivo	Non disponibili
A) I Capitale / Fondo di dotazione	200.000
A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve	Non disponibili
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo	Non disponibili
A) IX Utili (perdite) esercizio	Non disponibili
Patrimonio Netto	Non disponibili
D) - Debiti (valore totale)	Non disponibili
Totale passivo	Non disponibili
A. Valore della produzione/Totale Ricavi	Non disponibili
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni/ Ricavi	0,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	94.566
di cui "Contributi in conto esercizio"	94.566
B. Costi della produzione /Totale costi	Non disponibili
B.9 Costi del personale/ Costo del lavoro	Non disponibili
C.15) Proventi da partecipazioni	Non disponibili
C.16) Altri proventi finanziari	Non disponibili
C.17bis) Utili e perdite su cambi	Non disponibili
D.18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni	Non disponibili

**NOME DEL CAMPO**

Capitale o fondo di dotazione	200.000
Avanzo/Disavanzo di esercizio	-2.378
Patrimonio netto	Non disponibili
Totale Entrate	Non disponibili
Totale Uscite	Non disponibili
Costi del Personale	Non disponibili

**QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)**

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	3,00% pari ad € 6.000
Codice Fiscale Tramite	
Denominazione Tramite(organismo)	
Quota detenuta dalla Tramite nella società	

**QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO**

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	nessuno

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE		
L'Amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata?	no		
	<b>IMPEGNI</b>	<b>PAGAMENTI C/COMPETENZA</b>	<b>PAGAMENTI C/RESIDUI</b>
Oneri per contratti di servizio	Nessuno	Nessuno	Nessuno
L'Amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti della partecipata?	no		
	<b>IMPEGNI</b>	<b>PAGAMENTI C/COMPETENZA</b>	<b>PAGAMENTI C/RESIDUI</b>
Oneri per trasferimenti in conto capitale	Nessuno	Nessuno	Nessuno
Oneri per trasferimenti in conto esercizio	0		
Oneri per copertura di disavanzi o perdite	0		
Oneri per acquisizione di quote societarie	0		
Oneri per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite)	0		
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione	0		
Oneri per garanzie fideiussioni, lettere patronage, altre forme	0		
Escussioni nei confronti dell'ente delle garanzie concesse	0		
Altre spese verso organismi partecipati	0		
Totale oneri	0		
L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipata?	no		
	<b>ACCERTATI</b>	<b>RISCOSSIONI C/COMPETENZA</b>	<b>RISCOSSIONI C/RESIDUI</b>
Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata all'Amministrazione	0	0	0
Entrate per cessione quote	0	0	0
Altre entrate da organismi partecipati	0	0	0

Totale entrate	0	0	0
Crediti nei confronti della partecipata	0		
Debiti nei confronti della partecipata	0		
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate	0		
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre forme) al 31/12	0		

## RILEVAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE AMMINISTRAZIONI PRESSO ORGANI DI GOVERNO, SOCIETA' ED ENTI

### RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice fiscale del rappresentante	Nessuno
Nome [del rappresentante]	Nessuno
Cognome [del rappresentante]	Nessuno
Sesso [del rappresentante]	Scegliere un elemento.
Data di nascita [del rappresentante]	Nessuno
Nazione di nascita [del rappresentante]	Nessuno
Provincia di nascita del rappresentante	Nessuno
Comune di nascita [del rappresentante]	Nessuno
Il rappresentante è dipendente dell'Amministrazione	no
Incarico	Scegliere un elemento.
Data di inizio dell'incarico (compilare solo se l'incarico è iniziato nell'anno di riferimento della rilevazione)	Nessuno
Data di fine dell'incarico (compilare solo se l'incarico è terminato nell'anno di riferimento della rilevazione)	
Incarico gratuito/con compenso	Scegliere un elemento.
Compenso complessivo spettante nell'anno	
Compenso girato all'Amministrazione	Scegliere un elemento.
Sono previsti gettoni di presenza?	Scegliere un elemento.
Importo complessivo dei gettoni di presenza maturati nell'anno	

## REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

Ricognizione delle partecipazioni societarie ai fini della revisione

### INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	no
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione	

#### DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2018
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	0
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	9
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	15.551
Numero dei componenti dell'organo di controllo	0
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	0

NOME DEL CAMPO	2018	2017	2016	2015	2014
Approvazione bilancio	si	si	Scegliere un elemento.	Scegliere un elemento.	Scegliere un elemento.
Risultato d'esercizio	-2.378	-4.266			

#### Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2018	2017	2016
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	0	
A5) Altri Ricavi e Proventi	94.566	0	
di cui Contributi in conto esercizio	94.566	0	

#### Attività di Holding

Non risulta

#### Attività bancarie e finanziarie

Non risulta

#### Attività assicurative

Non risulta

#### INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante	
Denominazione della società quotata controllante	

#### INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Sviluppo economico e sociale del territorio dei comuni aderenti alla strategia di sviluppo locale promossa dal partenariato
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)	no
Esito della ricognizione	<b>MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI</b>
Modalità (razionalizzazione)	
Termine previsto per la razionalizzazione	
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018?	
Note	Il comma 724, art. 1, legge 145/2018, ha modificato l'articolo 26 del D.L.gs. 175/2016 ( <i>Altre disposizioni transitorie</i> ), aggiungendo il comma 6-bis. Tale disposizione esclude dall'obbligo di razionalizzazione periodica, ex articolo 20 del D.L.gs. 175/2016, le società costituite dai Gruppi di Azione Locale (Gal), dai Gruppi di Azione Locale LEADER e dai Gruppi di azione locale nel settore della pesca. quindi non si procede alla redazione del piano di razionalizzazione, pur sussistendo le fattispecie normate dall'art. 20, comma 2, lett. b) e d), del D.L.gs 175/2016

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Art. 4 comma 1	società avente per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali <b>NO</b>
Art. 4 comma 1 lett. a)	produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi <b>SI</b>
Art. 4 comma 1 lett. b)	progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016 <b>NO</b>

Art. 4 comma 1 lett. c)	realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2 <b>NO</b>
Art. 4 comma 1 lett. d)	autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento <b>NO</b>
Art. 4 comma 1 lett. e)	servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016 <b>NO</b>
Art. 5 comma 1	necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, con evidenziazione delle ragioni e delle finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa <b>SI</b>
Art. 5 comma 2	compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese <b>SI</b>
Art. 20 comma 2 lett. a)	partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 <b>NO</b>
Art. 20 comma 2 lett. b)	società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti <b>SI</b>
Art. 20 comma 2 lett. c)	partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali <b>NO</b>
Art. 20 comma 2 lett. d)	partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro <b>SI</b>
Art. 20 comma 2 lett. e)	partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti <b>NO</b>
Art. 20 comma 2 lett. f)	necessità di contenimento dei costi di funzionamento <b>NO</b>
Art. 20 comma 2 lett. g)	necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 <b>NO</b>

**3 Partecipata- GAL COSVEL SRL - 00596040774**

**RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI**

**DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	00596040774
Denominazione	GAL COSVEL SRL
Anno di costituzione della società	1997
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	società
Stato della società	Scegliere un elemento.
Anno di inizio della procedura	

Società con azioni quotate in mercati regolamentati	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	no
Dati disponibili	Nessuno

#### SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	Matera
Comune	Rotondella
CAP	75026
Indirizzo	Via San Vito n. 4
Telefono	0835504522
FAX	
Email	cosvel@gigapec.it

#### SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	70.21
Peso indicativo dell'attività %	100

#### AFFIDAMENTI

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Settore	Animazione e promozione dello sviluppo rurale
Ente Affidante	Altro
Modalità affidamento	Diretto
Importo impegnato nell'anno oggetto di rilevazione (importo annuale di competenza)	0

#### DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Numero medio di dipendenti	Non disponibile
Approvazione bilancio 2018	si
Tipologia di contabilità	Contabilità economico-patrimoniale
Tipologia di schema di bilancio	Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

#### Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d'esercizio

NOME DEL CAMPO	
B) I-Immobilizzazioni immateriali	Non disponibile
B) II-Immobilizzazioni materiali	Non disponibile
B) III-Immobilizzazioni finanziarie	Non disponibile
Totale Immobilizzazioni (B)	Non disponibile
C) II-Crediti (valore totale)	Non disponibile
Totale Attivo	Non disponibile
A) I Capitale / Fondo di dotazione	30.493

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve	Non disponibile
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo	Non disponibile
A) IX Utili (perdite) esercizio	Non disponibile
Patrimonio Netto	Non disponibile
D) – Debiti (valore totale)	Non disponibile
Totale passivo	Non disponibile
A. Valore della produzione/Totale Ricavi	Non disponibile
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni/ Ricavi	Non disponibile
A5) Altri Ricavi e Proventi	Non disponibile
di cui "Contributi in conto esercizio"	Non disponibile
B. Costi della produzione /Totale costi	Non disponibile
B.9 Costi del personale/ Costo del lavoro	Non disponibile
C.15) Proventi da partecipazioni	Non disponibile
C.16) Altri proventi finanziari	Non disponibile
C.17bis) Utili e perdite su cambi	Non disponibile
D.18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – Rivalutazioni di partecipazioni	Non disponibile

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	1,48% pari ad € 450,14
Codice Fiscale Tramite	Nessuno
Denominazione Tramite(organismo)	Nessuno
Quota detenuta dalla Tramite nella società	Nessuna

#### QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	nessuno

#### DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

Indicazioni per la compilazione	Indicazioni per la compilazione		
L'Amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata?	no		
	IMPEGNI	PAGAMENTI C/COMPETENZA	PAGAMENTI C/RESIDUI
Oneri per contratti di servizio	0	0	0
L'Amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti della partecipata?	no		
	IMPEGNI	PAGAMENTI C/COMPETENZA	PAGAMENTI C/RESIDUI
Oneri per trasferimenti in conto capitale	0	0	0
Oneri per trasferimenti in conto esercizio	0	0	0
Oneri per copertura di disavanzi o perdite	0	0	0
Oneri per acquisizione di quote societarie	0	0	0
Oneri per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite)	0	0	0
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione	0	0	0

Oneri per garanzie fideiussioni, lettere patronage, altre forme	0	0	0
Escussioni nei confronti dell'ente delle garanzie concesse	0	0	0
Altre spese verso organismi partecipati	0	0	0
Totale oneri	0	0	0
L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipata?	no		
	ACCERTATI	RISCOSSIONI C/COMPETENZA	RISCOSSIONI C/RESIDUI
Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata all'Amministrazione	0	0	0
Entrate per cessione quote	0	0	0
Altre entrate da organismi partecipati	0	0	0
Totale entrate	0	0	0
Crediti nei confronti della partecipata	0		
Debiti nei confronti della partecipata	0		
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate	0		
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre forme) al 31/12	0		

Indicazioni per la compilazione	Indicazioni per la compilazione
Note sulla partecipazione	

## RILEVAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE AMMINISTRAZIONI PRESSO ORGANI DI GOVERNO, SOCIETA' ED ENTI

### RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice fiscale del rappresentante	Nessuno
Nome [del rappresentante]	Nessuno
Cognome [del rappresentante]	Nessuno
Sesso [del rappresentante]	Scegliere un elemento.
Data di nascita [del rappresentante]	Nessuno
Nazione di nascita [del rappresentante]	Nessuno
Provincia di nascita del rappresentante	Nessuno
Comune di nascita [del rappresentante]	Nessuno
Il rappresentante è dipendente dell'Amministrazione	Scegliere un elemento.
Incarico	Scegliere un elemento.
Data di inizio dell'incarico (compilare solo se l'incarico è iniziato nell'anno di riferimento della rilevazione)	Nessuno
Data di fine dell'incarico (compilare solo se l'incarico è terminato nell'anno di riferimento della rilevazione)	Nessuno
Incarico gratuito/con compenso	Scegliere un elemento.
Compenso complessivo spettante nell'anno	Nessuno
Compenso girato all'Amministrazione <sup>(1)</sup>	Scegliere un elemento.

Sono previsti gettoni di presenza?	Scegliere un elemento.
Importo complessivo dei gettoni di presenza maturati nell'anno	

### REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

Ricognizione delle partecipazioni societarie ai fini della revisione

#### INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	no
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	si
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione	

#### DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2018
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	Non disponibile
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	Non disponibile
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	Non disponibile
Numero dei componenti dell'organo di controllo	Non disponibile

Compenso dei componenti dell'organo di controllo	Non disponibile
--	-----------------

NOME DEL CAMPO	2018	2017	2016	2015	2014
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	Non disponibile	Non disponibile			

**Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici**

NOME DEL CAMPO	2018	2017	2016
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	Non disponibile	Non disponibile	
A5) Altri Ricavi e Proventi	Non disponibile	Non disponibile	
di cui Contributi in conto esercizio	Non disponibile	Non disponibile	

**Attività di Holding**

nessuna

**Attività bancarie e finanziarie**

Nessuna

**Attività assicurative**

Nessuna

**QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)**

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	1,48%
Codice Fiscale Tramite	nessuno

**QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO**

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	nessuno

**INFORMAZIONIED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE**

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
----------------	---------------------------------

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) <sup>89)</sup>	no
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	
Termine previsto per la razionalizzazione	
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018?	
Note	Il comma 724, art. 1, legge 145/2018, ha modificato l'articolo 26 del D.L.gs. 175/2016 ( <i>Altre disposizioni transitorie</i> ), aggiungendo il comma 6-bis. Tale disposizione esclude dall'obbligo di razionalizzazione periodica, ex articolo 20 del D.L.gs. 175/2016, le società costituite dai Gruppi di Azione Locale (Gal), dai Gruppi di Azione Locale LEADER e dai Gruppi di azione locale nel settore della pesca. quindi non si procede alla redazione del piano di razionalizzazione, pur sussistendo le fattispecie normate dall'art. 20, comma 2, lett. b) e d), del D.L.gs 175/2016

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Art. 4 comma 1	società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali <b>NO</b>
Art. 4 comma 1 lett. a)	produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi <b>SI</b>
Art. 4 comma 1 lett. b)	progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016 <b>NO</b>
Art. 4 comma 1 lett. c)	realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2 <b>NO</b>
Art. 4 comma 1 lett. d)	autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento <b>NO</b>

Art. 4 comma 1 lett. e)	servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016 <b>NO</b>
Art. 5 comma 1	necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, con evidenziazione delle ragioni e delle finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa <b>SI</b>
Art. 5 comma 2	compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese <b>SI</b>
Art. 20 comma 2 lett. a)	partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 <b>NO</b>
Art. 20 comma 2 lett. b)	società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti <b>SI</b>
Art. 20 comma 2 lett. c)	partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali <b>NO</b>
Art. 20 comma 2 lett. d)	partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro <b>SI</b>
Art. 20 comma 2 lett. e)	partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti <b>NO</b>
Art. 20 comma 2 lett. f)	necessità di contenimento dei costi di funzionamento <b>NO</b>